

**DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA**

Art. 1 - Rideterminazione della misura di tributi regionali.

Art. 2 - Dichiarazione di urgenza.

**Art. 1 - Rideterminazione della misura di tributi regionali.**

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:

a) fino a euro 10.329,14	1,2 %;
b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71	1,3 %;
c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	1,4 %;
d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	1,4 %;
e) oltre euro 69.721,68	1,9 %.

2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9.

3. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1 gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

**Art. 2 - Dichiarazione di urgenza .**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.